



Regione Puglia Assessorato per il diritto allo studio e Ufficio Scolastico Regionale per la la formazione professionale

Puglia

Accordo per la realizzazione nell'anno scolastico 2012/2013 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87

TRA

LA REGIONE PUGLIA ASSESSORATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FORMAZIONE **PROFESSIONALE**

 \mathbf{E}

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA **DIREZIONE GENERALE**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296", nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che recepisce l'Accordo del 29 aprile 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1815 del 4 agosto 2010, con la quale, nel prendere atto del menzionato decreto interministeriale 15 giugno 2010, viene disposta l'adozione del regime surrogatorio per l'a.s. 2010/2011 da parte degli istituti professionali, con possibilità da parte di questi ultimi di rilasciare, a chi ne abbia fatto richiesta all'atto dell'iscrizione, le qualifiche triennali di cui al previgente ordinamento dell'istruzione professionale statale;

VISTA l'Intesa del 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza unificata riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinques del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

VISTO il decreto interministeriale 18 gennaio 2011, che recepisce l'Intesa del 16 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 21 gennaio 2011 di presa d'atto dell'Accordo stipulato con l'USR Puglia che, a partire dalla programmazione dell'offerta formativa 2011-2012, definisce l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale erogata dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà integrativa di cui al capo III del Decreto legislativo n.226/2005, in un quadro organico e unitario con l'offerta di istruzione e formazione professionale regionale erogata dagli Enti di formazione accreditati per l'obbligo di istruzione, come parte del sistema educativo ed a garanzia di un ampliamento e una differenziazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'attuazione dei percorsi triennali delle 21 qualifiche del repertorio nazionale e alle tabelle di corrispondenza con le qualifiche del previgente ordinamento;

VISTO l'Accordo del 27 luglio 2011, approvato in Conferenza Stato Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo del 27 luglio 2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2410 del 2 novembre 2011, con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2012-2013, con particolare riferimento al paragrafo inerente i percorsi di IeFP, secondo cui "La Regione Puglia, in coerenza con le

intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore, si riserva di dare attuazione alle determinazioni del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale con apposita disciplina legislativa regionale, nell'esercizio della propria esclusiva competenza in materia. La messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai sensi dell'art.27, comma 2, del d.lgs. 226/05 e in attuazione del Titolo V della Costituzione, è finalizzata a sostenere e valorizzare la differenziazione e la pluralità dell'offerta formativa, i dispositivi di riconoscimento dei crediti formativi e di sostegno alla reversibilità delle scelte, il raccordo tra i diversi livelli di istruzione e formazione, la loro organicità e percorribilità."

VISTA la lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU n. 9946 del 6 dicembre 2011, con al quale è stato promosso il monitoraggio presso gli istituti professionali statali, al fine di acquisirne la disponibilità ad operare in regime di sussidiarietà per l'a.s. 2012/2013;

VISTA la C.M. 29 dicembre 2011, n.110, che ha fissato al 20 febbraio 2012 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche;

RITENUTO che, nelle more di una legislazione regionale in materia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si rende necessario assicurare la continuità dell'offerta formativa, rinnovando l'offerta sussidiaria integrativa degli istituti professionali statali anche per l'a.s. 2012-2013;

TENUTO CONTO delle risultanze del monitoraggio effettuato in esito alla lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/9946 del 6 dicembre 2011;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

- 1. Il presente Accordo è finalizzato a sostenere e garantire sul territorio l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà integrativa dagli istituti professionali che intendono aderirvi, con un ruolo integrativo rispetto all'offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.
- 2. L'offerta sussidiaria degli istituti professionali consentirà agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali di conseguire, al termine del terzo anno, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16.12.2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo del 29 aprile 2010, così come integrato dall'Allegato 1 all'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato Regioni Province autonome il 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale in data 11 novembre 2011.

Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

- 3. I Consigli di classe, nella loro autonomia e nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, organizzano i curricoli, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.
- 4. A tal fine, gli istituti professionali coinvolti utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:
 - personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
 - caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
 - determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Art. 2 - Istituti professionali destinatari dell'Accordo

- 1. Il presente Accordo si applica a tutti gli istituti professionali statali della Regione Puglia che hanno deliberato, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario.
- 2. Nell'Allegato "A", parte integrante del presente Accordo, viene riportato l'elenco completo di tali istituti, con la indicazione delle qualifiche dei percorsi triennali che potranno essere rilasciate, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2012/2013.

Art.3 - Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Puglia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.

Art.4 - Determinazione degli organici

- 1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.
- 2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, da parte degli istituti professionali di cui all'allegato elenco, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito

sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.

- 3. Le classi iniziali degli istituti professionali statali, di cui all'allegato elenco, si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
- 4. L'organico assegnato alle classi di Istruzione e Formazione Professionale non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all'art.5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.
- 5. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell'art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.

Art.5 - Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell'Allegato "A" all'Intesa 16.12.2010.

Art. 6 - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

- 1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
- 2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL di comparto per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli istituti professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
- 3. Gli oneri relativi al Presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica sono a carico della Regione Puglia.

4. In relazione all'offerta sussidiaria, la parte pubblica costituita presso l'USR Puglia, sentita la Regione Puglia, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola", in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 - Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli istituti professionali statali saranno oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Puglia.

Art. 8 - Norme finali

- 1. Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2012-2013 e si ritiene tacitamente approvato di anno in anno, salva diversa indicazione delle Parti.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima, nonché all'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato Regioni Province autonome il 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale in data 11 novembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, addì 16 gennaio 2012

Per la Regione Puglia

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

L'Assessore al Diritto alla Studio e formazione professionale Prof.ssa Alba Sasso Il Direttore Generale

Dr.ssa Lucrezia Stellacci